



Autorità di Bacino del Fiume Arno

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 139 DEL 29 NOVEMBRE 1999

ADOZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA PER LE AREE A PERICOLOSITA' E A RISCHIO IDRAULICO MOLTO ELEVATO INDIVIDUATE E PERIMETRATE NEL "PIANO STRAORDINARIO PER LA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI A RISCHIO IDROGEOLOGICO PIU' ALTO NEL BACINO DEL FIUME ARNO"

DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, N. 180, CONVERTITO IN LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267 E DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 1999, N.

132, CONVERTITO IN LEGGE 13 LUGLIO 1999, N. 226, ARTICOLI 1 E 2

VISTA la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1989, recante "Costituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative alla citata legge 183/89;

VISTO il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania";

VISTA la legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania";

VISTO il D.P.C.M. 29 settembre 1998, "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180";



Autorità di Bacino del Fiume Arno

VISTO il D.P.C.M. 1 dicembre 1998, "Conferma dei termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 per gli adempimenti previsti dall'art. 1, comma 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180";

VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 1999, "Approvazione della ripartizione dei fondi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267";

VISTO infine il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, "Interventi urgenti in materia di protezione civile";

VISTA la legge 13 luglio 1999, n. 226 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 luglio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile";

CONSIDERATO che l'Autorità di bacino dell'Arno doveva approvare, entro il 31 ottobre 1999, in deroga alle procedure stabilite dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, un piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico più alto, redatto anche sulla base delle proposte delle Regioni e degli Enti Locali interessati e costruito necessariamente su decisioni da assumere entro un termine molto breve dall'entrata in vigore della disposizione che lo prevede;

SOTTOLINEATO che il piano straordinario deve prioritariamente ricomprendere le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;



Autorità di Bacino del Fiume Arno

OSSERVATO che lo stesso piano straordinario, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, della legge di conversione 3 agosto 1999, n. 226, contiene in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale;

VISTO che per le aree così perimetrate dovevano essere adottate, entro lo stesso termine stabilito per l'approvazione del piano straordinario, misure di salvaguardia con i contenuti di cui all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, comma 3, lettera d), e del comma 6-bis, come aggiunto dall'articolo 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493;

CONSIDERATO che le aree contemplate dalla presente delibera corrispondono ad aree a rischio idraulico indicate dal D.P.C.M. 29 settembre 1998 come a rischio molto elevato, per le quali se ne rileva la classe di rischio R4;

CONSIDERATO che il piano straordinario e in particolare le misure di salvaguardia prendono in considerazione anche le aree a classe di pericolosità molto elevata, indicate come P4 e le aree interessate da apposita direttiva indicate come B;

VISTE in special modo tutte le norme di indirizzo, di metodologia e di contenuto riportate dal citato D.P.C.M. 29 settembre 1998, con particolare riferimento a quelle concernenti i metodi per l'individuazione di massima delle aree a rischio molto elevato, per la rispettiva perimetrazione, per la valutazione dei



Autorità di Bacino del Fiume Arno

livelli di rischio molto elevato di classe R4 e per la definizione delle relative misure di salvaguardia;

PRESO ATTO che secondo le indicazioni del D.P.C.M. 29 settembre 1998 i ristretti termini per provvedere hanno reso opportuno il ricorso ad un metodo speditivo - comunque tecnicamente adeguato e sufficiente - per individuare e perimetrare le aree in questione in tutto il territorio del bacino, metodo fondato sulle analisi conoscitive di area vasta disponibili, sulla varia cartografia tematica esistente, sulle informazioni storiche di carattere più specifico basate sugli elementi di conoscenza disponibili e consolidati sul territorio, nonché sulla localizzazione e sulla caratterizzazione di eventi passati riconoscibili o noti, ed infine su tutte le altre conoscenze reperite presso gli enti territoriali compresi nel bacino dell'Arno;

RICORDATO che per quanto attiene all'individuazione e perimetrazione delle **aree a pericolosità e rischio idraulico molto elevato**, l'Autorità di bacino dell'Arno ha preso tra l'altro in considerazione:

- a) i contenuti del piano di bacino dell'Arno, stralcio "Rischio Idraulico", già adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta del 5 luglio 1999;
- b) le informazioni archiviate dal Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nell'ambito del progetto Aree Vulnerate Italiane (AVI);



Autorità di Bacino del Fiume Arno

- c) i risultati dello studio, appositamente realizzato, relativo alla "Perimetrazione delle aree a rischio idraulico sull'asta principale del fiume Arno e sugli affluenti nel tratto di rigurgito";
- d) la valutazione delle aree interessate da eventi alluvionali significativi e in particolare di quelle soggette a inondazioni ricorrenti e/o per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche a seguito di verifiche attraverso gli uffici regionali del Genio Civile;
- e) la valutazione dei tratti critici finora rilevati sia lungo l'Arno sia lungo gli affluenti anche in considerazione della situazione geomorfologica locale;
- f) le informazioni provenienti dalla cartografia tematica, ove reperita, posta a base della pianificazione degli enti territoriali compresi nel bacino dell'Arno;
- g) le proposte, in particolare, risultanti da ulteriori verifiche effettuate dalla Regione Toscana sulla base delle indicazioni derivanti dai dati conoscitivi dei Piani Territoriali di Coordinamento delle Province, ove disponibili, dei Piani Strutturali dei Comuni, dai benefici risultanti da recenti interventi per la riduzione del rischio idraulico e, più in generale, dalle osservazioni e dalle proposte inoltrate dagli enti locali interessati;

RILEVATO che i tempi a disposizione ed i metodi speditivi necessariamente adottati implicano l'immediata prosecuzione delle



Autorità di Bacino del Fiume Arno

attività conoscitive per la verifica dell'esistenza di altre aree a rischio idrogeologico molto elevato e nello stesso tempo inducono l'Autorità di Bacino a procedere periodicamente alla verifica delle perimetrazioni sulla base dell'aggiornamento del quadro conoscitivo ed anche delle specifiche richieste documentate degli Enti Locali;

OSSERVATO che le misure di salvaguardia adottate per le aree perimetrate dal piano straordinario devono riguardare, in virtù dei già citati richiami operati dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 226/1999, e con gli opportuni adattamenti: l'individuazione e la quantificazione delle situazioni di rischio idrogeologico; le norme di tutela temporanee e l'imposizione di adeguati limiti per l'uso del territorio e dei beni su di esso ubicati al fine di assicurare l'incolumità delle persone, la sicurezza delle infrastrutture, l'integrità del patrimonio culturale e ambientale; prescrizioni speciali per evitare l'aggravamento dei rischi per effetti dannosi di interventi antropici; indicazioni preliminari sulle opere necessarie per la mitigazione del rischio;

RILEVATO che di conseguenza le stesse norme di salvaguardia disciplinano situazioni a pericolosità e a rischio molto elevato, nelle quali possono tra l'altro essere ricompresi: gli agglomerati urbani, comprese le zone di espansione; le aree destinate a servizi pubblici e privati quantitativamente più significativi; le strutture sportive, ricreative e ricettive maggiormente utilizzate; le aree con insediamenti produttivi, le infrastrutture



Autorità di Bacino del Fiume Arno

e gli impianti tecnologici di maggiore rilevanza strategica; gli ambienti naturali più integri o fondamentali per la conservazione di specie animali e vegetali; il patrimonio culturale riconosciuto di grande valore scientifico o di decisiva importanza locale;

ACCERTATO che l'indicazione delle opere per la riduzione del rischio non comporta decisioni in ordine alla verifica della cantierabilità ed al finanziamento di interventi, ma si pone come base per le proposte che le Autorità di bacino sono chiamate ad inoltrare al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dall'articolo 9 della legge 13 luglio 1999, n. 226, per la predisposizione dei programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico;

RICHIAMATO il piano di bacino, stralcio per la riduzione del "Rischio Idraulico", adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 131 del 5 luglio 1999 e approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione adottata nella seduta del 5 novembre 1999;

CONSTATATO che in applicazione di quanto sopra il piano straordinario e le connesse misure di salvaguardia sono caratterizzati in particolare: dal collegamento tra le informazioni utilizzate per la rispettiva elaborazione urgente e quelle raccolte in modo coordinato nell'ambito degli studi finalizzati all'elaborazione del piano di bacino; dalla connessione tra le scelte del piano straordinario, la predisposizione del piano di bacino per l'assetto idrogeologico, i



Autorità di Bacino del Fiume Arno

piani stralcio già adottati ed i piani urgenti di emergenza di protezione civile di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 267/1998;

CONSIDERATO come la rimozione o la mitigazione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto non sia compatibile con la disponibilità finanziaria ad oggi prevista per gli anni 1999 e 2000;

TENUTO CONTO che le perimetrazioni e le misure di salvaguardia stabilite con la presente delibera potranno essere integrate e specificate, oltre che in base a nuove necessità urgenti, anche in conseguenza di conoscenze aggiuntive di breve periodo e degli effetti di azioni di mitigazione del rischio, anche nel quadro dei più puntuali interventi di perimetrazione delle aree a rischio, di valutazione approfondita dei rischi e di individuazione degli interventi di prevenzione e controllo del rischio a regime, connessi all'elaborazione del definitivo piano stralcio per le aree a rischio idrogeologico da adottarsi entro il 30 giugno 2001 nonché collegati alla restante pianificazione stralcio;

OSSERVATO che i vincoli temporanei posti dalla presente delibera sono finalizzati alla tutela di interessi generali prioritari, non hanno contenuto espropriativo e non fanno sorgere alcun titolo alla corresponsione di indennizzi;

TENUTO CONTO delle proposte pervenute all'Autorità di bacino dalle regioni e dagli enti locali interessati al piano straordinario - rischio idraulico;



Autorità di Bacino del Fiume Arno

VISTE le delibere del Comitato Istituzionale n. 134 del 27 ottobre 1999 e n. 137 del 29 novembre 1999 con le quali, si provvede all'approvazione del "Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto - rischio idraulico - nel bacino del fiume Arno";

VISTI i verbali delle sedute del 27 ottobre 1999, del 10 novembre 1999 e del 29 novembre 1999 di questo Comitato Istituzionale, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3 della legge 183/1989 dai Ministri dei Lavori Pubblici, dell'Ambiente, delle Politiche Agricole e Forestali, per i Beni e le Attività Culturali, dai Presidenti delle Giunte Regionali della Toscana e dell'Umbria e dal Segretario Generale, integrato dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile in base all'art. n. 2, comma 1, decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267

DELIBERA

Articolo 1

Misure di salvaguardia - rischio idraulico

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, della legge 267/1998, come inserito dall'articolo 9 della legge n. 226/1999, ed in applicazione della legge n. 183/1989, articolo 17, comma 3, lettera d), e comma 6-bis, come aggiunto dall'articolo 12 della legge n. 493/1993, in connessione ed integrazione con il "Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto nel bacino di rilievo nazionale del fiume Arno" approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino



Autorità di Bacino del Fiume Arno

dell'Arno con delibere n. 134 e n. 137, sono adottate le misure di salvaguardia per le aree a pericolosità e a rischio idraulico molto elevato, come individuate e perimetrate nella cartografia di cui all'allegato n. 1 secondo il testo di cui agli articoli seguenti.

Le misure di salvaguardia si applicano quindi alle aree del bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Arno ubicate nei territori delle provincie di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena e Perugia, nei seguenti Comuni:

Anghiari, Arezzo, Bibbiena, Bucine, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano delle Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Monte San Savino, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Pian di Sco, Poppi, Pratovecchio, San Giovanni Valdarno, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini, Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Giudì, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa in Val d'Arno, Lastra a Signa, Londa, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavernelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio, Vinci, Collesalveti, Livorno, Altopascio,



Autorità di Bacino del Fiume Arno

Capannori, Lucca, Montecarlo, Porcari, Villa Basilica, Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Cascina, Castelfranco di Sotto, Chianni, Crespina, Fauglia, Lajatico, Lari, Lorenzana, Montecatini Val di Cecina, Montopoli in Val d'Arno, Palaia, Peccioli, Pisa Ponsacco, Pontedera, Riparbella, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vicopisano, Volterra, Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Uzzano, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio, Castellina in Chianti, Castelnuovo Barardenga, Chiusi, Colle Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montepulciano, Monteriggioni, Poggibonsi, Radda in Chianti, Rapolano Terme, San Gimignano, Sinalunga, Torrita di Siena, Castiglione del Lago e Città della Pieve.

Articolo 2

MISURE DI SALVAGUARDIA PER LE AREE A RISCHIO IDRAULICO MOLTO

ELEVATO (R.I.4)

1. Ai sensi del D.L. 180/1998, convertito dalla legge 267/1998 e come modificato dalla legge 226/1999, all'interno delle aree individuate e perimetrate nella allegata cartografia con la sigla P.I.4 ("pericolosità idraulica molto elevata") sono soggetti alle presenti misure di salvaguardia sia gli insediamenti compatti e le infrastrutture di maggior rilievo, ricadenti nelle aree esplicitamente indicate con la sigla R.I.4



Autorità di Bacino del Fiume Arno

("rischio idraulico molto elevato"), sia gli altri insediamenti, gli edifici sparsi, le infrastrutture esistenti, nonché le zone omogenee B, C, D e la zona F limitatamente alle attrezzature generali ad esclusione dei parchi, ai sensi del D.I. 1444/68 ovvero le zone ad esse assimilabili riferite agli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento della entrata in vigore delle presenti misure di salvaguardia che sono da considerarsi comunque come aree R.I.4, anche se non evidenziate con specifico perimetro in cartografia.

2. Nelle aree di cui al comma 1 del presente articolo sono consentiti gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, approvati dall'Autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva.

3. Le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie, le denunce di inizio attività edilizia, le approvazioni di opere pubbliche nelle aree di cui al comma 1 possono essere relative esclusivamente ai seguenti interventi di carattere edilizio, infrastrutturale o di trasformazione morfologica:

3a - gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a),



Autorità di Bacino del Fiume Arno

- b) e c) dell'art. 31 della legge n. 457/1978 e successive modifiche e integrazioni;
- 3b - gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della legge n. 457/1978 e successive modifiche e integrazioni, che non comportino aumento di superficie o di volume. Qualora gli interventi comportino aumento di carico urbanistico, gli stessi sono ammessi, purchè realizzati in condizioni di sicurezza idraulica;
- 3c - gli interventi di ristrutturazione urbanistica così come definiti alla lettera e) dell'art.31 della legge 457/1978, localizzati nelle zone A e B sature o assimilabili, di cui al D.I. 1444/68, che non comportino aumento di superficie o di volume complessivo, con esclusione dei volumi interrati, purchè realizzati in condizione di sicurezza idraulica;
- 3d - gli interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità, a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, né cambiamenti di destinazione d'uso, che non comportino aumento del carico urbanistico;
- 3e - gli interventi di adeguamento o ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi privati esistenti non delocalizzabili, purchè siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;



Autorità di Bacino del Fiume Arno

3f - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico;

3g - gli interventi di manutenzione, di ampliamento, di adeguamento e di ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purchè siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad incrementare il carico insediativo, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;

3h - gli interventi previsti dallo strumento urbanistico vigente nelle zone omogenee A urbanizzate, B, C, D e la zona F limitatamente alle attività generali ad esclusione dei parchi, ai sensi del D.I. 1444/68 ovvero le zone ad esse assimilabili, nonché le infrastrutture per i quali sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica sulla base di studi idrologici e idraulici, già approvati dal Comune prima dell'entrata in vigore delle presenti salvaguardie, per il territorio toscano ai sensi degli artt. 6 e 7 della Delibera Consiglio Regionale della Toscana 230/94 sul rischio idraulico, fermo restando che non potrà essere comunque



Autorità di Bacino del Fiume Arno

rilasciata certificazione di abitabilità e di agibilità fino al completamento della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza.

4. Per gli interventi di cui al punto 3, lettera g, è necessario acquisire il preventivo parere favorevole dell'Autorità di Bacino. E' altresì necessario acquisire il preventivo parere favorevole dell'Autorità di Bacino per gli interventi di cui al punto 3, lettera h, limitatamente alle aree classificate P.I.4 e R.I.4 nella zona di pianura in destra d'Arno in Comune di Firenze.

5. Le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie e le approvazioni di opere pubbliche possono essere relative ad ulteriori interventi edilizi ed infrastrutturali solo a seguito della modifica del perimetro dell'area R.I.4 conseguenti alla dimostrazione dell'avvenuta messa in sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni.

Articolo 3

MISURE DI SALVAGUARDIA PER LE AREE A PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (P.I.4)

1. In relazione alle specifiche condizioni idrologo-logiche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, ai sensi dell'art.17, comma 6 - bis della legge 11 maggio 1989 n.183, sono soggetti alle presenti misure di salvaguardia le aree individuate e perimetrate nell'allegata cartografia con la sigla P.I.4.



Autorità di Bacino del Fiume Arno

"pericolosità idraulica molto elevata", se già non ricomprese nei casi previsti nell'articolo 2.

2. Nelle aree P.I.4, di cui al comma 1 dal presente articolo, sono consentiti gli interventi di sistemazione idraulica, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità rispetto all'organizzazione degli interventi di messa in sicurezza dell'area;
3. Le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie, le denunce di inizio di attività edilizia nelle zone omogenee A non urbanizzate, F a parco, nonché nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, di cui alla Legge Regionale della Toscana 14 aprile 1995 n. 64, nelle aree P.I.4 possono essere relative a interventi comportanti nuove volumetrie o trasformazioni morfologiche a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione degli interventi necessari alla riduzione del rischio idraulico relativamente al contesto territoriale, alle caratteristiche dell'intervento edilizio e a condizione che si minimizzino i rischi per i futuri utenti in caso di inondazione.
4. Le approvazioni di opere pubbliche nelle zone omogenee A non urbanizzate, F a parco, nonché nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, di cui alla L.R. della Toscana 14 aprile 1995, n.64, all'interno delle aree P.I.4, possono essere relative a nuovi interventi a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per tempi di ritorno di duecento anni,



Autorità di Bacino del Fiume Arno

risultanti da idonei studi idrologico e idraulici, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla idoneità dello studio e degli interventi di messa in sicurezza previsti, anche rispetto alla più complessa organizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle aree a rischio adiacenti.

Articolo 4

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DI
STRUMENTI URBANISTICI GENERALI VIGENTI

Nelle aree individuate e perimetrare nell'allegata cartografia con la sigla B.I., ricadenti nel territorio toscano, è esteso quanto previsto dalla Delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 230/1994 per l'ambito definito "B" dalla stessa.

Articolo 5

INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLE PRESENTI MISURE DI SALVAGUARDIA

1. Ai fini della modifica del perimetro delle aree di cui agli articoli 1-2-3 e 4, gli Enti Locali interessati inoltrano all'Autorità di Bacino specifiche richieste corredate dalla documentazione che dimostri il superamento delle condizioni di pericolosità e/o di rischio, anche in seguito alla realizzazione di interventi che devono essere stati approvati dall'autorità idraulica competente. La modifica del perimetro delle aree è approvata dall'Autorità di Bacino.
2. L'Autorità di Bacino procede periodicamente alla verifica delle perimetrazioni sulla base dell'aggiornamento del quadro conoscitivo.



Autorità di Bacino del Fiume Arno

3. Ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo una prima verifica potrà essere effettuata entro sei mesi dall'approvazione del presente atto.
4. Il Segretario Generale è delegato agli adempimenti ed alle modifiche previsti dal presente articolo e provvederà con proprio atto alle integrazioni ed alle modifiche, sottoponendo le stesse al parere del Comitato Tecnico nei casi di particolare rilevanza, dandone comunicazione al Comitato Istituzionale nelle prime sedute utili.

Articolo 6

Gli elaborati cartografici di cui agli articoli precedenti, come specificati in premessa, sono depositati ai fini della consultazione presso l'Autorità di Bacino del Fiume Arno ed anche, per la parte di territorio di competenza, presso i comuni interessati.

La misura di salvaguardia sarà notificata agli enti locali nei confronti dei quali la stessa è destinata ad esplicare efficacia e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei bollettini regionali della Toscana e dell'Umbria.

Roma, 16 dicembre 1999

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Sottosegretario ai Lavori Pubblici (Prof. Raffaello Nardi)

(Prof. Gianni Francesco Mattioli)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Prof. Raffaello Nardi)



Autorità di Bacino del Fiume Arno